

Circolare n. 24
Comunicata via mail

e, p.c.

Ai Presidenti e Commissari
Sezioni Provinciali LILT

Ai Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale

Ai Componenti del Collegio Revisori
Loro Sedi

Oggetto: Assemblea Presidenti e Commissari per l'elezione del Presidente Nazionale e dei tre componenti del Consiglio Direttivo Nazionale LILT.

Il Consiglio Direttivo Nazionale LILT nella seduta del 29 agosto 2018 ha deliberato il rinnovo degli Organi Centrali della LILT – secondo l'allegato regolamento procedurale.

Le relative elezioni si svolgeranno nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 pp.vv.. Nell'occasione è pertanto indetta per sabato 15 settembre 2018 alle ore 13.00 presso il Marriott Park Hotel – Via Colonnello Tommaso Masala, 54, Roma – l'Assemblea dei Presidenti e Commissari delle Sezioni Provinciali LILT con il seguente o.d.g.:

Sabato 15 settembre

- ore 13.00 Apertura dei lavori: registrazione dei legali rappresentanti delle Sezioni Provinciali;
- “ 13.30 Standing buffet;
- “ 14.30 Appello dei Presidenti, Commissari o delegati delle Sezioni Provinciali;
- “ 15.30 Apertura dei lavori con relazione del Presidente;
- “ 16.30 Costituzione dell'ufficio elettorale: elezione del Presidente dell'Assemblea e presentazione candidature per l'elezione del Presidente Nazionale;
- “ 17.30 Operazioni di voto;
- “ 18.30 Proclamazione elezione del Presidente Nazionale LILT;
- “ 20.30 Cena sociale.

Domenica 16 settembre

- “ 09.30 Operazione di voto per l'elezione distinta dei 3 componenti il C.D.N. LILT (Nord, Centro e Sud-Isole);
- “ 11.00 Spoglio delle schede;
- “ 11.30 Proclamazione eletti Consiglio Direttivo Nazionale;
- “ 12.00 Chiusura dei lavori dell'Assemblea.



I Presidenti e/o Commissari che non potranno partecipare personalmente all'elezione del Presidente nazionale e dei tre Consiglieri nazionali, dovranno inviare alla Sede Centrale LILT, per mail a sede.centrale@lilt.it, **entro e non oltre mercoledì 12 settembre 2018**, delega con documento d'identità del Presidente e/o Commissario della Sezione Provinciale, riportante il nome e cognome del delegato – che dovrà comunque essere un componente del Consiglio Direttivo Provinciale della stessa Sezione Provinciale - con relativo allegato documento di riconoscimento dello stesso delegato.

La sala predisposta per l'Assemblea ed il rinnovo degli Organi Centrali LILT è riservata esclusivamente agli elettori (la disponibilità è di 100 posti!). L'accesso alla sala, dove si terranno le votazioni, sarà consentito pertanto soltanto ai Presidenti e Commissari o loro delegati delle Sezioni Provinciali LILT aventi diritto al voto.


E' previsto il pernottamento per la sola notte di sabato 15 settembre p.v..

Per la richiesta della biglietteria si dovrà inviare una mail a questa Sede Centrale, entro e non oltre mercoledì **12 settembre p.v.**, che provvederà attraverso la propria agenzia di viaggio, Plaza, a far emettere i titoli di viaggio richiesti. Qualsiasi eventuale modifica – che verrà richiesta - al biglietto già emesso, sarà addebitata alla richiedente Sezione Provinciale.


Le SS.LL. sono invitate a comunicare l'adesione alla cena sociale alla scrivente Sede Centrale sempre entro mercoledì **12 settembre p.v.**

Con i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Roberto Noto



IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Schittulli



Regolamento per l'elezione del Presidente nazionale e dei tre componenti del Consiglio Direttivo Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), con sede in Roma.

TITOLO I

Regolamento per il rinnovo del Presidente nazionale e di tre componenti il Consiglio Direttivo Nazionale

Articolo 1

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali relative all'elezione del Presidente nazionale e dei tre componenti il Consiglio Direttivo Nazionale (di seguito C.D.N.), da parte dell'Assemblea dei Presidenti e Commissari (o loro delegati) delle Sezioni Provinciali della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (di seguito LILT), in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

TITOLO II

Adempimenti preliminari da parte della Sede Centrale della LILT

Articolo 2

1. Il Presidente nazionale convoca, attraverso e-mail, da inviare almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni, i Presidenti ed i Commissari delle Sezioni Provinciali della LILT o loro delegati.

2. La lettera di convocazione dovrà contenere, altresì, il luogo e l'ora della riunione per le elezioni di cui al precedente articolo 1.

TITOLO III

Costituzione dell'Assemblea, funzioni del Segretario, costituzione dell'Ufficio elettorale e relativi compiti

Articolo 3

1. L'Assemblea dei Presidenti e dei Commissari o delegati delle Sezioni Provinciali (di seguito Assemblea), è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno di essi, come risultanti dall'apposito elenco fornito dal Direttore Generale della LILT.

2. I Presidenti o i Commissari di cui al precedente comma 1, in caso di impossibilità a partecipare alle elezioni, possono farsi rappresentare a mezzo di delega autocertificata, da un componente del Consiglio Direttivo Provinciale della stessa Sezione di appartenenza.



3. La verifica della regolare costituzione e validità dell'Assemblea è demandata al Direttore Generale della LILT .

Articolo 4

1. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale della LILT e, in caso di assenza giustificata o di impedimento dello stesso, le relative funzioni sono assolte dal dipendente di ruolo della LILT più elevato in grado.

2. Al Segretario dell'Assemblea è, altresì, attribuito il compito di redigere e sottoscrivere il verbale relativo allo svolgimento delle elezioni.

3. E' fatta salva, comunque, la possibilità che parte di dette funzioni possano essere delegate ad altro dipendente di ruolo della LILT.

Articolo 5

1. Il Segretario dell'Assemblea, alla data e all'ora fissati, presso il luogo indicato nella lettera di convocazione, procede all'appello dei Presidenti e dei Commissari delle Sezioni Provinciali presenti o dei loro delegati per la constatazione della regolare costituzione e validità dell'Assemblea stessa in rapporto al numero dei partecipanti.

2. L'Assemblea, constatata la regolare e valida costituzione della stessa da parte del Segretario, procede all'elezione del Presidente della stessa e di due scrutatori, tutti componenti dell'Assemblea medesima, che costituiscono l'Ufficio elettorale, che dovrà sovrintendere a tutte le operazioni per le elezioni del Presidente Nazionale e dei tre componenti del Consiglio Direttivo Nazionale della LILT .

3. L'Ufficio elettorale dovrà, in particolare:

- acquisire e dare lettura dei curricula dei candidati alla Presidenza ed al Consiglio Direttivo Nazionale LILT
- presiedere a tutte le operazioni attinenti al seggio elettorale;
- procedere alla validazione delle schede elettorali, mediante apposizione del timbro della LILT e della sottoscrizione delle stesse da parte del Presidente dell'Assemblea di cui al precedente comma 2;
- procedere allo spoglio delle schede;
- curare la registrazione dei voti e provvedere alla sottoscrizione ed alla raccolta degli atti da allegare ai verbali attestanti il risultato delle votazioni;
- assolvere ad ogni altra incombenza connessa ai compiti propri del seggio elettorale;



TITOLO IV

Presentazione delle candidature e modalità per l'elezione del Presidente nazionale

Articolo 6


1. E' eleggibile a Presidente Nazionale il socio iscritto alla LILT di riconosciuta competenza e professionalità, documenta attraverso la presentazione del curriculum, che abbia ricoperto per almeno dieci anni la carica di Presidente di Sezione Provinciale LILT.
2. La candidatura alla carica di Presidente nazionale, accompagnata da relativo curriculum e sottoscritta da almeno trenta elettori in rappresentanza delle tre circoscrizioni, così come individuate al successivo articolo 10, comma 1, del presente regolamento, deve essere presentata all'Ufficio elettorale di cui al precedente articolo 5, comma 2, lo stesso giorno fissato per l'elezione.
3. La candidatura a Consigliere Nazionale LILT, accompagnata da relativo curriculum, dovrà essere sottoscritta da almeno dieci elettori in rappresentanza della propria circoscrizione;
4. Ciascun elettore non potrà sottoscrivere più di una candidatura, pena la nullità della stessa.
5. I requisiti di validità della candidatura sono vagliati dal Presidente dell'Assemblea che dà lettura dei curricula presentati dai candidati.

Articolo 7

1. L'espressione del voto avviene a scrutinio segreto, mediante iscrizione del nominativo del candidato prescelto sulla scheda elettorale precedentemente timbrata e vidimata dal Presidente dell'Assemblea ed inserita poi a cura dell'elettore, in un'apposita urna sigillata.

Articolo 8

1. Il Presidente dell'Assemblea, ultimate le operazioni di voto per il Presidente Nazionale procede, alla presenza degli scrutatori ed a quella eventuale dei componenti dell'Assemblea, all'apertura dell'urna contenente le schede elettorali, legge i nominativi riportati nelle schede medesime, rende noti i risultati e proclama Presidente Nazionale il candidato che ha-riportato il maggior numero di voti validi.
2. Qualora più candidati abbiano riportato lo stesso numero di voti validi, risulta eletto il candidato più anziano di età.
3. Il Presidente nazionale eletto, ove ricopra al momento dell'elezione la carica di Presidente sezionale, decade, contestualmente all'accettazione della nuova carica, da quella precedentemente ricoperta.



TITOLO V
Elezione dei componenti del Consiglio direttivo nazionale

Articolo 9

1. Le operazioni elettorali per l'elezione dei componenti del C.D.N. hanno luogo successivamente all'elezione del Presidente Nazionale.

Articolo 10

1. Sono eleggibili a componenti del C.D.N. tre Presidenti delle Sezioni Provinciali della LILT, che abbiano ricoperto tale carica per almeno un triennio, garantendo sia l'equilibrio di genere sia la rappresentatività di tutto il territorio nazionale, rispettivamente per la circoscrizione dell'Italia:

- circoscrizione settentrionale (comprendente le Regioni: Friuli-Venezia-Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto-Adige, Valle d'Aosta, e Veneto);
- circoscrizione centrale (comprendente le Regioni: Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Abruzzo e Umbria);
- circoscrizione meridionale ed insulare (comprendente le Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Articolo 11

1. L'elezione dei tre componenti del C.D.N., avviene a scrutinio segreto mediante apposita scheda elettorale, timbrata e vidimata dal Presidente dell'Assemblea di cui al precedente articolo 5, previa presentazione delle candidature, con relativo curriculum, all'Ufficio elettorale, lo stesso giorno fissato per l'elezione.

2. Gli elettori potranno scrivere sulla scheda elettorale un massimo di due nominativi, uno dei quali di genere femminile, pena la nullità del voto.

3. Gli elettori potranno esprimere il proprio voto esclusivamente in favore di candidati di cui alle circoscrizioni di appartenenza, così come individuate al precedente articolo 10 e ciò al fine di assicurare nell'ambito del C.D.N. la rappresentanza di tutto il territorio nazionale.

4. Le schede elettorali sono inserite, a cura dell'elettore, in apposite urne sigillate, una per ciascuna circoscrizione così come individuate nel precedente articolo 10.

5. Ultimate le operazioni di voto il Presidente dell'Assemblea procede, per circoscrizione, alla presenza degli scrutatori, all'apertura, una per volta, delle urne contenenti le schede elettorali, legge i nominativi riportati sulle schede elettorali, rende noti i risultati dell'elezione e proclama eletto, per ciascuna circoscrizione, chi



ha ottenuto nell'ambito della circoscrizione di appartenenza il maggior numero di voti.

6. A tutte le operazioni per le elezioni dei componenti del C.D.N. presiede l'Ufficio elettorale nella stessa composizione e con i compiti di cui al precedente articolo 5.

7. In caso di parità di voti tra più candidati risulterà eletto, nell'ambito della circoscrizione di appartenenza, il più anziano di età.

TITOLO VI

Proclamazione degli eletti al Consiglio Direttivo Nazionale e termine delle operazioni elettorali

Articolo 12

1. Al termine delle operazioni di controllo relative alle elezioni dei componenti del C.D.N., il Presidente dell'Assemblea dichiara il risultato dello scrutinio risultante dalle apposite schede, ne cura la certificazione nel verbale delle operazioni elettorali e proclama gli eletti.

2. Il neo-eletto C.D.N. entra in vigore, con pieni poteri, dalla data del suo insediamento successivo al decreto di nomina del Ministero della Salute.

3. I Consiglieri nazionali eletti, qualora, per qualsiasi causa, dovessero decadere dalla carica, saranno sostituiti, per il rimanente periodo di mandato, dai non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ambito della circoscrizione di appartenenza.

